

REP. N.

PROT. N.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E DIREZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA  
"NICOLA UTILI". ANNI 2020 – 2022**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, intervengono il:

- **Comune di Castel Bolognese** (Ra) con sede in Piazza Bernardi 1, P.IVA e C.F. 00242920395, per il quale interviene nel presente atto DIAMANTI dott.ssa BENEDETTA, nata a Forlì il 29 febbraio 1960 e domiciliata per la carica in Faenza presso la Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 31 a Faenza, nella sua qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica dell'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Castel Bolognese che rappresenta da una parte, e

- (Cod. Fisc. e P. IVA ), con sede a in via n. , rappresentata dal sig. , nato a il e residente a in via ; il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata società.

Premesso che

- l'art. 118 della Costituzione impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il TUEL D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i comuni possano svolgere le loro funzioni anche attraverso attività adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- con la convenzione stipulata fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina rep. 457 del 28/12/2017, è stato disposto il conferimento all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni inerenti alla cultura e sport;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Castel Bolognese n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Principi generali**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. Con la presente convenzione il Comune di Castel Bolognese affida la gestione e la direzione della Scuola di Musica "Nicola Utili" con lo scopo di realizzare attività

di educazione e promozione musicale.

2. Al fine di favorire lo svolgimento delle sopracitate attività, il Comune di Castel Bolognese concede in comodato d'uso alcuni spazi di proprietà comunale, comprensivi delle relative utenze, posti nel "Centro di ricerca espressiva", sito in via Antonio dal Prato 4, (F. 15 n. 65 sub 2, locali "A") e in via non esclusiva, alcuni locali all'interno del Centro Culturale Polivalente di via Emilia Interna n.88, rispettivamente indicati nell'Allegato A).

### **Art. 3 – Impegni gestionali e didattici del soggetto affidatario**

1. Sulla base del numero degli aspiranti allievi e delle discipline musicali scelte, il soggetto affidatario garantisce la gestione della Scuola nel rispetto delle normative di settore e dei principi di massima partecipazione dell'utenza e di continuità didattica.

2. La proposta didattica contempla almeno 4 tipologie di corsi:

- propedeutica e formazione musicale di base;
- regolari strumentali e vocali;
- amatoriali;
- di preparazione per l'accesso al Conservatorio;

e prevede l'attivazione delle seguenti discipline:

1. chitarra classica,
2. chitarra elettrica,
3. basso elettrico,
4. canto classico/lirico,
5. canto moderno,
6. musica corale,
7. coro voci bianche,
8. propedeutica musicale (sino agli 8 anni),
9. batteria/percussioni,
10. pianoforte,
11. tastiera moderna,
12. organetto diatonico,
13. fisarmonica,
14. fiati
15. musica elettronica/ con supporti digitali,
16. violino,
17. musica d'insieme

La tipologia dei corsi da attivare potrà variare in relazione alle richieste dell'utenza, al numero delle iscrizioni ed alle esigenze artistico – didattiche, nonché alle disponibilità tecniche ed economiche della scuola;

3. L'Affidatario si impegna a realizzare il programma dei corsi musicali e delle iniziative extracorsistiche gestendo le attività secondo l'offerta tecnica-didattica presentata in sede di gara, allegata alla presente convenzione e nel rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Risultano a carico dell'affidatario:

a) la direzione, l'organizzazione e la gestione e la promozione dei corsi, dei saggi di fine anno e di tutte le attività collaterali stabilite, assumendo ogni responsabilità e onere sotto il profilo civile, giuridico, economico ed organizzativo;

- b) l'ingaggio dei docenti in base al titolo di studio adeguato o con provata esperienza didattica o concertistica nello specifico insegnamento loro assegnato, associando il profilo degli insegnanti al livello di preparazione richiesta nei corsi;
- c) l'organizzazione e gestione economica e amministrativa, contabile di tutte le attività previste all'art. 1 e di qualsiasi spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio affidato;
- d) la gestione degli spazi assegnati, come l'apertura e la distribuzione delle attività nelle diverse fasce orarie giornaliere, settimanali o annuali, al fine di orientare gli orari alla socializzazione e alla fruibilità pubblica, l'esperienza del soggetto giuridico proponente e dell'equipe di lavoro;
- e) la presentazione, entro 15 giorni dalla fine di ogni anno scolastico, prevista per 31 agosto, una relazione contenente il grado di raggiungimento degli obiettivi espressi dal piano di offerta formativa e ogni altra informazione utile alla valutazione dello stesso (numero e frequenza degli allievi, tipologia delle attività e dei corsi attivati, eventuale rilevazione del gradimento dell'utenza, etc.), nonché il rendiconto economico-finanziario, con l'indicazione delle entrate derivanti dall'utenza ed altri finanziamenti, oltre all'eventuale aggiornamento del programma previsionale per l'a.s. successivo;
- d) l'organizzazione di almeno due incontri annuali con l'amministrazione comunale per l'allineamento e l'aggiornamento delle attività

#### **Art. 4 - Impegni per l'utilizzo e la manutenzione dei locali adibiti alla Scuola**

1. L'affidatario, in riferimento agli spazi indicati all'art. 1, si impegna a:
  - a) destinare i locali per lo svolgimento delle attività legate alla organizzazione della scuola di musica "Nicola Utili", garantendone la custodia, la vigilanza e il corretto utilizzo delle strutture, degli arredi, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali;
  - b) provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dei locali utilizzati dal comodatario e dei servizi annessi;
  - d) restituire i locali nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento d'uso, alla scadenza del termine convenuto ovvero non appena cessi l'uso per il quale è stato concesso; l'affidatario dovrà accertarsi che, a seguito di qualunque utilizzo, venga ripristinato lo stato precedente, dandone, in caso di inosservanza, tempestiva comunicazione all'Assessorato competente.
2. L'assegnatario potrà integrare autonomamente e a proprio carico, le dotazioni di arredi e attrezzature, al fine di rendere più efficiente e funzionale l'utilizzo degli spazi assegnati. Alla scadenza della Convenzione si procederà alla verifica di quanto messo a disposizione dei locali da ognuna delle due parti, che ne riprenderanno pieno possesso.
3. Inoltre il gestore esonera espressamente il Comune di Castel Bolognese da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone e cose nel corso di qualsivoglia attività svolta all'interno dei locali; in proposito si impegna a fornire al Comune copia della propria polizza di assicurazione per responsabilità civile.
3. Il Comune di Castel Bolognese si riserva di utilizzare i locali concessi in comodato per esigenze proprie per un massimo di 5 giornate all'anno, concordandone, di volta in volta, i tempi e le modalità.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di cui agli art. 1803 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 5 - Oneri a carico del Comune di Castel Bolognese**

1. L'amministrazione comunale si obbliga a:
  - a) mettere a disposizione i locali per le attività come disposto al precedente art.1 e le relative utenze;
  - b) provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali;
  - c) erogare il contributo annuale secondo le modalità all'art. 6.
2. Le funzioni di collaborazione, di controllo e di coordinamento per la corretta ed efficace esecuzione della presente convenzione spettano al Servizio Cultura e Sport dell'Unione della Romagna Faentina.

#### **Art. 6 - Rapporti economici**

1. L'Amministrazione Comunale, in considerazione delle attività svolte dal gestore della Scuola di Musica, per ciascun anno di durata della presente Convenzione, si impegna ad erogare un corrispettivo annuale di € 4.000 a fronte della proposta presentata nell'offerta tecnica.
2. La liquidazione del contributo avverrà a conclusione dell'anno accademico e a seguito della presentazione annuale della relazione descrittiva e economico finanziaria che dovrà pervenire agli uffici competenti entro 15 giorni dalla chiusura dell'a.s. identificata al 31 agosto.
3. L'erogazione di tale contributo comporta l'obbligo da parte del gestore di trascrivere "con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese e URF nel materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pieghevoli, volantini, cartoncini tascabili, siti, pagine social, ecc.) relativo alla propria programmazione.

#### **Art. 7- Divieto di cessione e subappalto**

È vietata la cessione o subconcessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del servizio, a pena della immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune salvo maggiori danni accertati.

#### **Art. 8 - Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e comprende due anni scolastici (2020/21; 2021/22). Il servizio cesserà di pieno diritto alla data del 31.08.2022 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta.
2. Su richiesta del Comune, qualora si rendesse necessario per garantire la continuità dell'erogazione del servizio, nelle more delle successive procedure di nuovo comodatario, l'uscente è tenuto a erogare il servizio di educazione musicale, nei locali sopra indicati, fino a un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni in vigore dalla presente convenzione.

### **Art. 9 - Copertura assicurativa**

1. Sono a carico dell'associazione gli adempimenti e gli oneri conseguenti all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza; nonché l'accensione di copertura assicurativa per il rischio locativo.
2. Ogni responsabilità per danni a terzi, persone o cose, derivante dall'utilizzo della struttura oggetto del presente atto, è, senza riserve ad eccezioni, a totale carico dell'associazione, la quale a copertura dei rischi conseguenti dovrà procedere alla costituzione di apposita garanzia, mediante polizza assicurativa RC verso terzi, con un massimale minimo di Euro 3.000.000 e validità per l'intera durata della presente convenzione. La regolare costituzione della suddetta garanzia dovrà essere documentata al momento della stipula della presente convenzione.
3. Restano in carico al Comune le garanzie per i rischi inerenti alla proprietà del fabbricato.

### **Art. 10 - Tracciabilità e flussi finanziari**

1. Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187 adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. Il concessionario provvederà a dare comunicazione all'Ente di tale conto corrente bancario o postale dedicato, nonché delle generalità e del codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso.
4. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tale conto corrente dedicato ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente di cui al precedente comma, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'oggetto del presente contratto.
6. Il concessionario si obbliga a rispettare integralmente le disposizioni della legge n. 136/2010 e le successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, a cui si fa espresso riferimento per quanto non disciplinato dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) \_\_\_\_\_.

8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Il concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

#### **Art. 11 - Deposito cauzionale**

1. Il concessionario è obbligato a costituire una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione pari al 10% del valore dell'affidamento.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario.

4. In caso di escussione totale o parziale, la garanzia definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente, pena, in difetto, la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 12 - Penali**

1. Nel caso in cui il comodatario non rispetti gli impegni assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale applicherà penali da € 50,00 ad € 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento e all'eventuale recidiva, da determinarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente convenzione, con conseguente applicazione delle penalità, nel caso di comportamenti configuranti comunque colpa grave a carico del concessionario, e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con conseguente interruzione della erogazione del corrispettivo di cui al precedente art. 4, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

3. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione al comodatario, mediante trattenuta dell'importo corrispondente dal corrispettivo, di cui al precedente art. 7.

4. Ove l'affidatario non adempia gli obblighi prescritti, il Comune può chiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre che al risarcimento danni.

#### **Art. 13 – Risoluzione e recesso della convenzione**

1. Il Comune di Castel Bolognese si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con preavviso scritto e motivato all'assegnatario, in caso di:

- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto presentato e oggetto di sottoscrizione della Convenzione, o in caso di introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- gravi e ripetute inottemperanze alla disposizioni pattuite in convenzione;

- accertamento da parte delle competenti autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'ente assegnatario o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione del fabbricato concesso in comodato;
  - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario dell'immobile, o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
2. Qualora per qualsiasi motivo, l'associazione venga a estinguersi prima della scadenza della presente convenzione, la stessa si intende risolta di diritto alla data di formale comunicazione all'Amministrazione comunale.
  3. La convenzione è comunque revocabile, anche prima della sua naturale scadenza, qualora si manifestino motivi di pubblico interesse o di forza maggiore. L'assegnatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione entro il 30 marzo, con decorrenza dal successivo anno scolastico.
  4. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà corrisposto all'assegnatario, all'atto della riconsegna dell'immobile, sia in caso di naturale decadenza allo scadere del periodo della convenzione in essere, sia in caso di revoca o di recessione, sia in caso di riconsegna per pubblica utilità.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali dei contraenti acquisiti in forza della presente convenzione saranno trattati, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, per le finalità connesse alla gestione della convenzione stessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive. Al riguardo le parti stesse precisano che l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e che hanno preso atto della facoltà di esercitare i diritti di cui al Capo II del RGDP.
2. Relativamente ai dati personali degli iscritti che l'Ente gestore fornirà al Servizio Cultura e Sport dell'Unione ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, l'Unione viene individuata come "Responsabile del trattamento" ai sensi all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e s'impegna a:
  - trattare i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione;
  - attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
  - rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
  - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
  - non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
  - segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;

- conservare i dati per la durata prevista dal Piano di conservazione allegato al Piano di gestione del sistema documentario approvato con la delibera della Giunta dell'Unione n. 21 del 25/02/2016 e modifiche successive, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

#### **Art. 15 – Foro competente**

1. Per qualunque contestazione relativa alla presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Ravenna in considerazione della sede dell'Unione della Romagna Faentina presso la Residenza Municipale.

#### **Art. 16 - Registrazione della Convenzione e Spese contrattuali**

1. La presente convenzione realizza fini istituzionali del Comune ed è pertanto da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della tariffa di cui al D.P.R. 131/86 e gli oneri dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi ne farà richiesta.

2. L'atto viene redatto in esenzione dal bollo ai sensi dell'art.27 – bis della Tabella allegata al D.P.R. n.642 del 26-10-1972.

#### **Art. 17 – Allegati**

Si allegano materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione:

Allegato a) Planimetria del locali;

Allegato b) Inventario di arredi e attrezzature;

Letto, approvato e sottoscritto.

Castel Bolognese, lì

p. IL COMUNE: \_\_\_\_\_

p. L'ASSOCIAZIONE: \_\_\_\_\_